



DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Settore Studi Documentazione e Supporto Giuridico Legale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

VADEMECUM



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Direttrice Aurelia Jannelli

Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale
Osservatorio elettorale
Responsabile Silvia Salvai

Redazione a cura di Nicoletta Losano, Alberto Crosio

Impaginazione a cura di Alessandra Scavello

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino tel. 011/5757375

<http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale>

Agosto 2021

INDICE

INTRODUZIONE	5
RINVIO DELLE ELEZIONI E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI ELETTORALI (D-L. 25/2021)	6
ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ELETTORALI (ART. 38 BIS DEL D-L 77/2021)	10
GUIDA AL VOTO PER L'ELETTORE	12
<i>Quando si vota</i>	12
<i>I Comuni al voto</i>	12
<i>Chi ha diritto al voto</i>	16
<i>Documenti necessari per votare</i>	17
LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI	17
<i>Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale</i>	18
<i>Liste nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti</i>	18
<i>Liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti</i>	19
<i>Numero dei sottoscrittori</i>	22
<i>Deposito delle liste</i>	24
<i>Il contrassegno</i>	25
<i>Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune</i>	26
<i>Dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità</i>	26
<i>Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista</i>	27
<i>Bilancio preventivo delle spese elettorali</i>	28
<i>Esenzione dalle imposte di bollo</i>	29
TRASPARENZA DELLE CANDIDATURE	29
INCANDIDABILITÀ - INELEGGIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ	31
<i>Incandidabilità</i>	31
<i>Cancellazione dalle liste per incandidabilità</i>	34
<i>Ineleggibilità</i>	35
<i>Incompatibilità</i>	39

DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.....	42
LE SPESE ELETTORALI.....	45
<i>Limiti delle spese elettorali.....</i>	<i>45</i>
<i>Il mandatario elettorale.....</i>	<i>46</i>
<i>Pubblicità delle spese elettorali.....</i>	<i>47</i>
IL SISTEMA ELETTORALE.....	48
<i>Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.....</i>	<i>48</i>
<i>Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.....</i>	<i>48</i>
<i>Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.....</i>	<i>50</i>
TABELLE RIEPILOGATIVE DEI SISTEMI ELETTORALI COMUNALI.....	53

INTRODUZIONE

Nelle pagine che seguono vengono fornite indicazioni utili al compimento delle operazioni di presentazione delle liste di candidati a sindaco e consigliere comunale e in merito alle successive verifiche a opera delle commissioni elettorali circondariali¹.

La prima parte evidenzia le più recenti novità legislative, concernenti il rinvio delle elezioni a causa dell'emergenza epidemiologica, la riduzione a un terzo del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste e le misure di semplificazione in materia di procedimento elettorale.

Una sezione è dedicata alle condizioni di ineleggibilità, che hanno natura invalidante e determinano la nullità dell'elezione, quelle di incompatibilità, che producono la decadenza del titolare della carica elettiva in caso mancato esercizio dell'opzione fra le cariche, e quelle di incandidabilità che impediscono a quei soggetti che hanno riportato condanna definitiva per certi gravi reati di presentare la propria candidatura.

La disamina della disciplina della campagna elettorale e del sistema elettorale, considerato distintamente per le due categorie di comuni previste dalla legislazione vigente, conclude il lavoro mentre, per quanto riguarda la modulistica si rinvia alla pubblicazione **“Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale” - Istruzioni per l'ammissione e presentazione delle candidature**” (Pubblicazione n. 1) relativa alle elezioni comunali e predisposta dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, del Ministero dell'Interno scaricabile a questo link:

https://dait.interno.gov.it/documenti/pubbl_01_amministrative_ed_2021.pdf

¹ È istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, con decreto del presidente della Corte d'appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto, o da un suo delegato, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni di formazione delle liste elettorali dei Comuni del Circondario giudiziario, approva le iscrizioni per maggiore età, decide i ricorsi in materia di iscrizione/cancellazione dalle liste elettorali e forma gli elenchi dei votanti in occasione di consultazioni. È competente, inoltre, per l'esame e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali.

Nei circondari giudiziari con popolazione superiore a 50.000 abitanti il presidente della commissione elettorale circondariale può istituire sottocommissioni elettorali circondariali in proporzione di una ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 (cfr. DPR 223/1967 artt. da 20-30; DPR 570/1960 artt. 28 e 32).

RINVIO DELLE ELEZIONI E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI ELETTORALI (D-L. 25/2021)

Il Decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 3 maggio 2021, n. 58) contiene misure eccezionali che, a fronte del persistere dell'emergenza epidemiologica, individuano non solo una nuova finestra temporale di svolgimento nel 2021 delle elezioni amministrative, regionali e suppletive per la Camera e per il Senato, ma introducono anche alcune modifiche alla disciplina del loro svolgimento. Tali modifiche afferiscono essenzialmente alla designazione dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica certificata, alla riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali e alla disciplina delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15000 abitanti in cui sia stata ammessa una sola lista.

Si riassumono le disposizioni del provvedimento:

- **Differimento dei termini di svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021 (art.1)**

A fronte del permanere su tutto il territorio nazionale della crisi epidemiologica da COVID-19 e del diffondersi di ulteriori varianti del virus il **decreto legge 25/2021² ha differito i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021 prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre e il loro svolgimento in due giornate³ (domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15).**

Il ricorso alla decretazione d'urgenza trova la sua giustificazione nella necessità di assicurare che le consultazioni elettorali previste per l'anno 2021 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini, tenendo conto della campagna vaccinale in corso, evitando, altresì, che durante lo svolgimento delle operazioni elettorali si manifestino fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate.

Il differimento dei termini ordinari per lo svolgimento delle elezioni del 2021 investe una pluralità di consultazioni di diversa natura:

- le **elezioni comunali e circoscrizionali** indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a

² Decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 “*Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021*”, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 2021, n. 58.

³ La disposizione (art.3, comma 1) viene introdotta al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale e in deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 399 della legge 147/2013 che prevede a decorrere dal 2014 lo svolgimento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

seguito di scioglimento per mafia⁴, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo per motivi diversi dalla scadenza del mandato⁵. Le elezioni per il rinnovo delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;

- le elezioni degli **organi delle città metropolitane e dei presidenti nelle province e dei consigli provinciali** in scadenza nei primi nove mesi del 2021;

- le elezioni degli **organi elettivi delle regioni a statuto ordinario**⁶, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi⁷;

- le elezioni **suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato** della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021⁸.

Per ciò che concerne le elezioni amministrative è stato stabilito con decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021 che le consultazioni per l'elezione **dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali si svolgano domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021.**

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà invece luogo nei giorni di **domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.**

⁴ Ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le elezioni degli organi sciolti per infiltrazioni mafiose si svolgono, una volta che si è concluso il periodo di commissariamento dell'ente (come disposto dal decreto di scioglimento), in occasione del turno annuale ordinario di rinnovo degli organi comunali¹. Nel caso tuttavia in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.

⁵ Il primo comma dell'art.141 del lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) recita:

“1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”

⁶ La disposizione è destinata a trovare immediata applicazione con riferimento alla Regione Calabria a seguito della scomparsa della Presidente della Regione Jole Santelli avvenuta il 15 ottobre 2020.

⁷ Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitari. (art.1, comma 2). Il richiamo all'autonomia statutaria trova la sua giustificazione nel riconoscimento che la disciplina della *prorogatio* rientra nella competenza degli statuti regionali, come in più occasioni riconosciuto dalla Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n.196 del 2003).

⁸ La norma riguarda i seggi vacanti precedentemente attribuiti in collegi uninominali, ai sensi del D.P.R. n.361/1957, art.84, comma 3, per la Camera dei deputati e dell'art.19 del d.lgs. n.533/1993, comma 1, per il Senato.

Nel caso invece di vacanza di uno o più seggi attribuiti col sistema proporzionale in un collegio plurinomiale, si provvede, nell'ambito del medesimo collegio, ad attribuire il seggio al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione (D.P.R. n. 361/1957, art. 86, comma 1, per la Camera e D.Lgs. n.533/1993, art. 19, comma 2, per il Senato).

Il d.l. 25/2021 non interviene esclusivamente sui tempi di svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021, ma anche su alcuni aspetti del loro procedimento elettorale che afferiscono essenzialmente alla designazione dei rappresentanti di lista, alla riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali, alla apertura degli uffici del casellario giudiziale.

• **Designazione dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica certificata (art.1 bis)**

Al fine assicurare il necessario distanziamento sociale nell'ambito delle operazioni che precedono la votazione viene previsto che **l'atto di designazione dei rappresentanti della lista** possa essere presentato presso gli uffici comunali **mediante posta elettronica certificata** in luogo delle forme ordinariamente previste⁹.

• **Riduzione delle sottoscrizioni per elezioni comunali e circoscrizionali 2021 (art.2)**

Il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 è **ridotto a un terzo**.

Tale riduzione si applica sul numero di sottoscrizioni previsto dall'articolo 3 della legge 81/1993 ("Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"¹⁰).

⁹ Per ciò che concerne le **elezioni politiche** l'art.25 del d.p.r. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) prevede che:

l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per ciò che concerne le **elezioni regionali** l'art. 12 del d.lgs. n.533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) stabilisce che la designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali sia effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

Per ciò che concerne **le elezioni comunali** le Istruzioni per la presentazione delle candidature – Min. Interno – luglio 2020 Elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale prevedono che “la designazione dei rappresentanti di lista presso gli **uffici elettorali di sezione**, a norma dell'articolo 35 del testo unico n. 570/1960, possa essere fatta:

-al segretario del comune, entro il venerdì precedente la elezione. Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio;

-direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli **uffici centrali** va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici.

¹⁰ Il primo comma dell'articolo 3 della legge 81/1993 recita:

“1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

- **Deroghe alla disciplina della elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti in cui sia stata ammessa una sola lista (art.2, commi 1 bis e 1 ter)**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10 del d.lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) nelle elezioni del sindaco e del consiglio comunale del 2021 nei comuni sino a 15.000 abitanti, in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, **tutti i suoi candidati e il candidato a sindaco collegato ottengono l'elezione a due condizioni:**

- 1) che l'unica lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti;
- 2) che **il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori** iscritti nelle liste elettorali del comune invece del 50% previsto dalla disciplina ordinaria¹¹.

Il mancato rispetto delle due condizioni comporta sempre la nullità dell'elezione.

A fronte delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati viene stabilito che nella elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti non si tenga conto nella determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

Tale scomputo si applica nella determinazione del quorum strutturale a cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa una sola lista.

- **Coincidenza di elezioni suppletive per la camera e per il senato con elezioni regionali e amministrative (art.3, comma 2)**

Nei casi di sovrapposizione temporale tra elezioni politiche suppletive con elezioni regionali e amministrative viene previsto di procedere prima, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative.

- **Apertura degli uffici del casellario giudiziario in occasione delle elezioni 2021 (art.3 bis)**

Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati alle elezioni del 2021 viene assicurata l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per pubblicazione del documento medesimo.

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.”

¹¹ Il comma 10 dell'articolo 71 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) recita:

“10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.”

- **Relazione di fine mandato (art.3 ter)**

Per l'anno 2021 viene esclusa l'irrogazione delle sanzioni per mancato adempimento all'obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco¹².

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ELETTORALI (ART. 38 BIS DEL D-L 77/2021)

Il **Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77** (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito con modificazioni dalla legge n. 29 luglio 2021, ha introdotto, con l'art. 38-bis (*Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni*), una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti elettorali che promuovono l'utilizzo di forme di comunicazione digitali. Si evidenziano in particolare le principali novità:

- il **deposito del contrassegno** da parte dei partiti politici che intendono presentare liste di candidati alle elezioni può avvenire anche su **supporto digitale**;
- l'**atto di designazione dei rappresentanti della lista** può essere presentato anche mediante **posta elettronica certificata**; anticipo al **giovedì** precedente la votazione del **termine per la presentazione** del suddetto **atto di designazione**, sia di persona, sia tramite PEC;
- le **autenticazioni** degli atti di designazioni dei rappresentanti di lista non sono necessarie quando gli atti di designazione siano **firmati digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata** dai delegati dalle persone autorizzate dagli stessi delegati con atto firmato digitalmente, a condizione che tali documenti siano trasmessi tramite posta

¹²Il comma 4 dell'articolo 4 del d.lgs. 149/2011 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) recita:

“4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.”

Il comma 6 dell'articolo 4 del d.lgs. 149/2011 recita:

“6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.”

elettronica certificata;

- il **certificato di iscrizione alle liste elettorali**, necessario per la **sottoscrizione** a sostegno di **liste di candidati** per le **elezioni politiche, europee ed amministrative**, nonché di **proposte di referendum** e per **iniziative legislative popolari** può essere richiesto in formato digitale tramite **posta elettronica certificata**;
- i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici e delle liste concorrenti in elezioni amministrative in comuni con almeno 15.000 abitanti possono fare richiesta **anche tramite posta elettronica certificata** dei **certificati penali** rilasciati dai **casellari giudiziari** per i propri candidati, ai fini dell'ottemperanza per i partiti dell'obbligo di pubblicare sul sito internet il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati;
- è prevista la pubblicazione tempestiva sul sito internet istituzionale dell'ordine dei nominativi degli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali;
- la **sperimentazione del voto elettronico** per gli elettori fuori sede prevista dalla legge di bilancio 2020 per le elezioni politiche ed europee e per i referendum è estesa anche alle **elezioni regionali e amministrative**.

Si segnala inoltre la **Circolare n. 48 del 3 agosto 2021 del Ministero degli Interni** – Direzione centrale per i Servizi Elettorali, che illustra le novità dell'art. 38-bis, fornendo alcuni chiarimenti sulla sua applicazione.

GUIDA AL VOTO PER L'ELETTORE

Quando si vota

Domenica 3 ottobre

Apertura dei seggi: ore 07:00

Chiusura: ore 23:00

Lunedì 4 ottobre

Apertura dei seggi: ore 07.00

Chiusura: ore 15.00

Eventuale turno di ballottaggio:

domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre

I Comuni al voto

E' indicato tra parentesi il numero di abitanti (cens. 2011).

Provincia di Alessandria (21 comuni)

Arquata Scrivia (6.068)

Borgo San Martino (1.470)

Casal Cermelli (1.235)

Castellazzo Bormida (4.566)

Castelnuovo Bormida (680)

Castelnuovo Scrivia (5.414)

Castelspina (422)

Cella Monte (528)

Cerrina Monferrato (1.495)

Isola Sant'Antonio (734)

Merana (185)

Monleale (593)

Montecastello (324)

Morbello (408)

Odalengo Grande (487)

Olivola (123)

Pontecurone (3.850)

Ponti (618)

San Salvatore Monferrato (4.449)

Sant'Agata Fossili (441)

Terzo (907)

Provincia di Asti (11 comuni)

Casorzo (657)

Castelnuovo Belbo (895)

Cortanze (288)

Nizza Monferrato (10.372)

Olmo Gentile (90)
Piovà Massaia (680)
Quaranti (184)
Roatto (374)
Rocca d'Arazzo (944)
San Paolo Solbrito (1.197)
Scurzolengo (596)

Provincia di Biella (8 comuni)

Campiglia Cervo (528)
Castelletto Cervo (880)
Coggiola (1.996)
Dorzano (508)
Lessona (2.835)
Rosazza (87)
Veglio (566)
Zumaglia (1.129)

Provincia di Cuneo (26 comuni)

Barbaresco (677)
Caramagna Piemonte (3.032)
Casalgrasso (1.448)
Casteldelfino (179)
Cavallermaggiore (5.472)
Crissolo (172)
Dronero (7.205)
Entracque (807)
Frassinò (290)
Grinzane Cavour (1.938)
Lequio Tanaro (819)
Martiniana Po (781)
Melle (326)
Monesiglio (712)
Montaldo Roero (872)
Nucetto (432)
Pezzolo Valle Uzzone (354)
Pontechianale (182)
Prazzo (175)
Prunetto (471)
Roccaforte Mondovì (2.148)
Roddi (1.546)
Sampeyre (1.069)
Santo Stefano Roero (1.407)
Valdieri (924)
Vinadio (684)

Provincia di Novara (18 comuni)

Borgo Ticino (4.929)
Casaleggio Novara (930)
Comignago (1.223)
Dormelletto (2.643)
Granozzo con Monticello (1.432)

Lesà (2.236)
Mezzomerico (1.176)
Nebbiuno (1.856)
Nibbiola (792)
NOVARA (101.952)
Pettenasco (1.368)
Pombia (2.182)
San Nazzaro Sesia (690)
San Pietro Mosezzo (1.996)
Soriso (781)
Suno (2.808)
Trecale (19.856)
Varallo Pombia (5.004)

Città metropolitana di Torino (43 comuni)

Albiano d'Ivrea (1.791)
Baldissero Torinese (3.783)
Bardonecchia (3.212)
Beinasco (18.104)
Bollengo (2.112)
Borgomasino (*) (835)
Brosso (460)
Brusasco (1.726)
Bruzolo (1.545)
Cambiano (6.215)
Caravino (995)
Carignano (9.156)
Carmagnola (28.563)
Ceres (1.056)
Ciriè (18.415)
Cuceglio (997)
Cuorgnè (10.084)
Feletto (2.269)
Fiano (2.713)
Frassinetto (272)
Gravere (715)
Lanzo Torinese (5.150)
Lemie (189)
Lusigliè (556)
Massello (58)
Mombello di Torino (411)
Mompalano (651)
Montaldo Torinese (749)
Nichelino (47.851)
Noasca (169)
Ozegna (1.235)
Pertusio (773)
Pianezza (14.169)
Pinerolo (34.854)
Pino Torinese (8.481)
Porte (1.113)
Rivalta di Torino (19.245)
Ronco Canavese (313)
San Mauro Torinese (18.925)
Settimo Rottaro (503)
TORINO (872.367)

Trofarello (10.911)
Volpiano (14.998)

Provincia del Verbano Cusio Ossola (5 comuni)

Domodossola (18.175)
Macugnaga (601)
Premosello-Chiovenda (2.034)
Quarna Sotto (420)
Trasquera (211)

Provincia di Vercelli (21 comuni)

Albano Vercellese (334)
Arborio (909)
Balmuccia (94)
Boccioleto (219)
Borgo d'Ale (2.588)
Borgo Vercelli (2.295)
Cravagliana (278)
Fontanetto Po (1.203)
Gattinara (8.272)
Greggio (382)
Lamporo (546)
Lozzolo (819)
Piode (193)
Postua (594)
Prarolo (672)
Quinto Vercellese (400)
Rossa (194)
San Germano Vercellese (1.768)
Santhià (8.825)
Valduggia (2.117)
Vocca (162)

Totale comuni: 153

In carattere grassetto sono individuati i comuni la cui consistenza demografica è superiore ai 15.000 abitanti¹³, in cui si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In sintesi, i numeri delle elezioni comunali in Piemonte sono i seguenti:

comuni al voto: 153 su 1.181 (12,9%) di cui:

comuni >15.000 ab: 11 su 153 (7,2%)

comuni ≤15.000 ab: 142 su 153 (92,8%)

capoluoghi di provincia: 2 (Torino e Novara)

¹³ Qualora la popolazione superi i 15.000 abitanti il sistema elettorale è sempre di tipo maggioritario ma a doppio turno eventuale (c.d. ballottaggio fra i due candidati sindaci meglio piazzati).

Chi ha diritto al voto

Tutti i cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune che hanno compiuto il diciottesimo anno di età alla data della votazione¹⁴.

Gli articoli 41, 42, 43 e 44 del DPR 570/1960, a cui si rinvia, disciplinano le modalità di esercizio del voto da parte di quegli elettori ricoverati in luoghi di cura ovvero affetti da gravi impedimenti fisici che non consentono loro di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Hanno, altresì, diritto di elettorato attivo i cittadini stranieri, appartenenti a stati membri dell'Unione europea¹⁵ residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previste ai sensi dell'articolo 1 del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 *“Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”*.

La domanda di iscrizione nella lista aggiunta va presentata al sindaco del comune dove sono residenti, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto dei comizi elettorali (art.3) e deve contenere:

- una dichiarazione indicante la cittadinanza;
- l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, se già non iscritti;
- la conseguente richiesta di iscrizione nella lista aggiunta;
- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto.

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte possono (art.1, comma 5):

- esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

In caso di candidatura a consigliere comunale gli interessati devono produrre, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”* e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) (art.5, comma 1):

- una dichiarazione recante l'indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello Stato di origine;

¹⁴ Costituzione art. 48, co. 1.

¹⁵ Oltre all'Italia, fanno parte dell'Unione europea i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Documenti necessari per votare

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 *“Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120”*, è stata istituita la **Tessera elettorale personale** a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma dell'articolo 13 della legge 120/1999 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

La tessera elettorale va esibita unitamente a un documento di identificazione¹⁶.

In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto¹⁷.

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste contenenti le candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge.

Gli adempimenti prescritti, pertanto, non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

¹⁶ DPR 299/2000 art.1, co. 2.

¹⁷ DPR 299/2000 art. 4, commi 5, 6, 7.

Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile a seconda dell'ampiezza del comune stesso. Si richiama a questo proposito la riduzione di un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2021 prevista dall'articolo 2 del decreto legge 25/2021.

All'atto della presentazione della lista va allegato anche il programma amministrativo che dovrà essere affisso all'albo pretorio del comune¹⁸.

Liste nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti¹⁹

Il comma 3 dell'articolo 71 del D. lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (d'ora innanzi TUEL), prevede che "*ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti*" per cui ogni lista dovrà comprendere²⁰:

- **almeno 7 e non più di 10 candidati**, nei comuni con popolazione **fino a 3.000 abitanti**;
- **almeno 9 e non più di 12 candidati**, nei comuni con popolazione **da 3.001 a 10.000 abitanti**;
- **almeno 12 e non più di 16 candidati**, nei comuni con popolazione da **10.001 a 15.000 abitanti**.²¹

La legge 215/2012 (*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari*

¹⁸ Vedi d. lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", articoli 71, comma 2 e 73, comma 2.

¹⁹ Come previsto nell'articolo 2 del D.P.R. 570/1960 e nel comma 4 dell'art. 37 del D. lgs 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

²⁰ Il numero dei candidati è in relazione con il numero dei membri del Consiglio comunale, era già stato ridotto ai sensi dell'articolo 2 comma 184 della L.191/2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"; l'articolo 16, comma 17, del D.L. 138/2011, come convertito e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 135, della L. 56/2014, testualmente dispone:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

²¹ Vedi le Istruzioni ministeriali per l'ammissione e presentazione delle candidature, pag.29.

opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni)²², modificando l'articolo 71 del D. lgs 267/2000, ha introdotte norme volte a promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere anche nei comuni compresi entro la soglia demografica dei 15.000 abitanti.

Nella fattispecie, nei comuni con **popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti**, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella lista in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da includere in lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Pertanto, in tali comuni, la Commissione elettorale circondariale, ai sensi del novellato articolo 30, comma 1, lettera d-bis), del D.P.R. n. 570/1960²³, nell'ipotesi in cui riscontri il mancato rispetto della quota (due terzi), procede cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi cominciando dall'ultimo nell'ordine di lista; la riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge per l'ammissione della lista. Peraltro, all'impossibilità di rispettare la quota, non consegua, in questo caso, la decadenza della lista.

Per tutti i comuni, indistintamente, è comunque previsto che le liste siano qualificate dalla presenza di entrambi i sessi, norma che riguarda **anche i comuni fino a 5.000 abitanti**, dove non si applica la quota predeterminata di lista. Poiché non è previsto che il rispetto di tale regola sia oggetto di verifica da parte della Commissione elettorale circondariale, la sua mancata osservanza non è sanzionata.

Liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

²² Articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

²³ L. 23 novembre 2012, n. 215, art. 2, comma 2: Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

Ai sensi degli articoli 73, comma 1, e 37, comma 1, del TUEL, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi²⁴.

Pertanto, il numero dei candidati²⁵ da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da **11 a 16 candidati**, nei comuni con popolazione da **15.001 a 30.000 abitanti**;
- da **16 a 24 candidati**, nei comuni con popolazione da **30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia**;
- da **21 a 32 candidati**, nei comuni con popolazione da **100.001 a 250.000 abitanti**, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, **siano capoluoghi di provincia**;
- da **24 a 36 candidati**, nei comuni con popolazione da **250.001 a 500.000 abitanti**;
- da **27 a 40 candidati**, nei comuni con popolazione da **500.001 a 1.000.000 di abitanti**;
- da **32 a 48 candidati**, nei comuni con più di **un milione di abitanti**²⁶.

La legge 215/2012²⁷, modificando l'articolo 73, commi 1-3, del TUEL, ha previsto che nelle liste dei candidati nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

L'osservanza di tale prescrizione è scrutinata sempre dalla Commissione elettorale circondariale che verifica come ogni lista di candidati sia composta conformemente alle norme sulla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.

Ai fini del corretto calcolo dei due terzi, in presenza di decimali nel numero dei candidati del genere meno rappresentato, l'arrotondamento deve sempre essere arrotondato all'unità superiore, anche nel caso in cui la cifra decimale sia inferiore ai 50 centesimi.

²⁴ Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, trova applicazione l'articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

²⁵ Con riferimento alla composizione dei consigli comunali, con l'articolo 2, comma 184, della L. 23-12-2009 n. 191 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*, venne operata una riduzione del numero dei consiglieri e assessori comunali, nella misura del 20%. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali di cui al primo periodo non è computato il Sindaco.

²⁶ Vedi Istruzioni ministeriali per l'ammissione e presentazione delle candidature, pag.33.

²⁷ Articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 23 novembre 2012, n. 215:

“1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«(Omissis)

«d) all'articolo 73:

«1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.».

La Commissione elettorale circondariale, qualora rilevi delle difformità, riduce la lista cancellando, partendo dall'ultimo della stessa, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati.

A differenza di quanto avviene con le liste presentate nei comuni con popolazione tra 5.000 e 15.000 abitanti qualora, dopo le cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, la lista contenesse un numero di candidati ammessi inferiore al previsto, la Commissione stessa procederà alla sua riconsiderazione²⁸.

Nel caso in cui dovesse procedere, nei confronti di una lista, alla riduzione di un numero di candidati superiore a quello consentito²⁹, la Commissione elettorale provvederà in modo da assicurare il rispetto del criterio di riequilibrio dei generi cancellando, se necessario, gli ultimi nomi del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi.

Tuttavia, qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà riconsiderata.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello relativo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.³⁰

²⁸ D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali":

Art. 33: "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

omissis

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista;

²⁹ D.P.R. 570/1960:

Art. 33: "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

(omissis)

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;"

³⁰ D.P.R. 570/1960, art. 33, comma 1.

Numero dei sottoscrittori³¹

Come previsto all'articolo 2, comma 1, del D.L. 25/2021, come convertito, **limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo.**

Qui di seguito è richiamata la disciplina ordinaria per la raccolta delle sottoscrizioni, che dovrà pertanto essere ridotta ad un terzo.

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta, per ogni comune³²:

- da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti³³;
- da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

³¹ *“Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari”.* (vedi art. 3, co. 4, legge 81/1993).

³² L. 25 marzo 1993, n. 81, art. 3, comma 1, così come sostituito dall'art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

³³ Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del D. lgs n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento; pertanto, si deve fare riferimento ai dati del 15° censimento generale della popolazione italiana di cui al D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; in tal caso sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Come disposto dall'art. 28, comma 4, e art. 32, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, gli elettori sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

L'autenticazione deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge 53/1990³⁴ e deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato³⁵ il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista e in caso di trasgressione sarà tenuto al pagamento di un'ammenda da 200 a 1.000 euro³⁶; è pertanto necessario accertare che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di lista. Qualora

³⁴ L. n. 53/1990 art. 14, commi 1-3, come sostituito dall'art. 38-bis, comma 8, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108: *"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all' articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature"*.

³⁵ C.d. S sez. V, sentenza 6/10/2014 n. 4993.

³⁶ D.P.R. 570/60, artt. 28, comma 5; 32, comma 5; 93, comma 2.

venisse accertata tale infrazione la Commissione elettorale circondariale cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali³⁷.

Deposito delle liste

Per il rinnovo del Consiglio comunale, le candidature e le liste vanno presentate alla segreteria del Comune **dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione**³⁸.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati di lista

Con la lista occorre presentare³⁹:

- 1) un modello di contrassegno depositato a mano **su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea**;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune dalla Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata. **L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.**

³⁷ Cfr. D.P.R. 132/1993 "Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali", art. 2: " *Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso*".

³⁸ D.P.R. 570/1960 artt. 28, co. 11 e 32, co. 10.

³⁹ D.P.R. 570/60, art. 32, come modificato dal D.L. 77/2021, art. 38bis.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale (*rectius* circondariale)⁴⁰.

Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il **programma amministrativo** da affiggere all'albo pretorio⁴¹.

Il contrassegno

Il nominativo del candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista dei candidati consiglieri a lui collegata (art.71, comma 4 TUEL).

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno⁴² o dai contrassegni delle liste collegate.

Tali contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione⁴³.

Per evitare che la Commissione elettorale circondariale ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento (art.30, comma 1 lett. b) DPR 570/1960).

È vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.) nonché quello di simboli propri del comune.

Si segnala che il DL 77/2021 consente ora il deposito del contrassegno su supporto digitale (v. artt. 28, comma 9, e 32, comma 9 del D.P.R. 570/1960 sm.i.).

Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 24 gennaio 2014 "*Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali*"⁴⁴, le schede relative al turno di votazione e

⁴⁰ L. 30-6-1989 n. 244 Conversione in legge del D.L. 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione, art. 2 : "*In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: «commissione elettorale mandamentale», «sottocommissione elettorale mandamentale», «mandamento», sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «commissione elettorale circondariale», «sottocommissione elettorale circondariale», «circondario».*

⁴¹ D.lgs. 267/2000, artt. 71, co.2 e 73 co. 2

⁴² Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 comma 9 e 32 comma 9 n. 1 del D.P.R. n. 570/1960.

⁴³ D.P.R. 570/1960 articolo 27, secondo comma, ultimo periodo.

⁴⁴ G.U. Serie Generale n. 27 del 3-2-2014.

al turno di ballottaggio sono fornite dal Ministero tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle allegate al decreto.

Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune in capo ai sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune stesso e per rendere, al contempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dai certificati comprovanti il possesso dei requisiti di cui trattasi. Tali certificati (che possono essere anche collettivi), vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta⁴⁵.

Il D.L. 77/2021 ha introdotto la possibilità di richiedere il certificato di iscrizione alle liste elettorali in formato digitale tramite posta elettronica certificata⁴⁶.

Dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Unitamente alla lista occorre presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia che si tratti di candidatura alla carica di sindaco che di consigliere comunale. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; tuttavia è necessario che essa contenga l'esplicita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che il candidato a sindaco o a consigliere non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge nell'art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*⁴⁷.

⁴⁵ DPR n. 361/1957, art. 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6:

“Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire cento per ogni sottoscrizione autenticata.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati”.

⁴⁶ D.L. 77/2021, art. 38bis, commi 3-6.

⁴⁷ D.lgs.212/235, art.12.

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate⁴⁸.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata secondo le modalità prescritte dalla legge⁴⁹.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (DPR 570/60, art. 87-bis).

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune⁵⁰, né in più di due comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni⁵¹.

È invece da ammettere che la candidatura per l'elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del TUEL⁵².

Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere i nominativi di due delegati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, comma 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) e incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista⁵³

I due delegati, inoltre, devono **dichiarare il collegamento** con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, commi 2 e 7, TUEL).

La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti: le disposizioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono estese anche ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 15.000

⁴⁸ D. lgs 267/2000, art. 72, co. 2. Nel caso invece di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (ibidem, art. 71, co. 3).

⁴⁹ v. nota n. 34.

⁵⁰ Cfr. D.P.R. 570/60, art. 32 co. 8.

⁵¹ Cfr. D. lgs.267/2000 art. 56, 65.

⁵² D. lgs.267/2000, art.57, comma 1:

“1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio”.

⁵³ D.P.R. 570/60, art. 33, comma 1, lett. e-bis).

abitanti, ma solo ai fini dell'assistenza dei delegati alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti⁵⁴.

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati. L'indicazione, però, dei delegati di lista nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

La loro eventuale mancata indicazione non importerà la nullità della dichiarazione, ma avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della stessa.

Il D.L. 77/2021 ha introdotto alcune novità in merito all'**atto di designazione dei rappresentanti della lista**, che potrà essere presentato anche mediante **posta elettronica certificata**; inoltre è anticipato al **giovedì** precedente la votazione (in luogo del venerdì precedente la votazione) il termine per la presentazione del suddetto atto di designazione, sia di persona, sia tramite PEC;

Infine, le **autenticazioni** degli atti di designazioni dei rappresentanti di lista **non sono necessarie quando gli atti di designazione siano firmati digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata** dai delegati dalle persone autorizzate dagli stessi delegati con atto firmato digitalmente, a condizione che tali documenti siano trasmessi tramite posta elettronica certificata.

Bilancio preventivo delle spese elettorali⁵⁵

Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti e i regolamenti dei comuni con popolazione **superiore a 10.000 abitanti** disciplinano la **dichiarazione preventiva e il rendiconto** delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

Nei comuni con popolazione **superiore a 50.000 abitanti**, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi.

Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere, altresì, reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

⁵⁴ Cfr. articolo 30, ultimo comma, del T.U. 570/1960 (*Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo*) e articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio*).

⁵⁵ L. 25/3/1993 n. 81, art. 30.

Esenzione dalle imposte di bollo⁵⁶

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

TRASPARENZA DELLE CANDIDATURE

L. 9 gennaio 2019, n. 3 “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” come modificato da D.L. 77/2021, ha inserito importanti novità nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio prevedendo, all’articolo 1, comma 14, per **i partiti e i movimenti politici, nonché le liste civiche e ai candidati alla carica di sindaco** partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet, il **curriculum vitae** fornito dai loro candidati e il relativo **certificato del casellario giudiziale**⁵⁷ rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste, o persone da loro delegate, **possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati**, compreso il candidato alla carica di sindaco, previo consenso e su delega dell’interessato, da sottoscrivere all’atto dell’accettazione della candidatura.

La pubblicazione deve essere effettuata **entro il quattordicesimo** giorno antecedente la data delle elezioni.

Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Al partito o al movimento politico che viola i suddetti obblighi la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000⁵⁸.

Inoltre l’articolo 1, comma 15, della legge 3/2019 dispone che i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti predispongano, sul proprio sito internet, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, un’apposita sezione denominata “Elezioni trasparenti” nella quale verranno pubblicati il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato.

⁵⁶ D.P.R. 26/10/1972 n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” (Allegato B - Tabella art. 1).

⁵⁷ Si tratta del casellario giudiziale di cui al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti di reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al D.P.R. 313/2002 (art. 1 comma 14 della L. 3/2019 e s.m.i).

⁵⁸Cfr. L. 3/2019, art. 1, co. 23.

La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

La legge non prevede sanzioni in caso di mancato rispetto del predetto obbligo.

Il comma 11 dell'articolo 1 del medesimo provvedimento prevede che, con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici (di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, come convertito), nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori.

INCANDIDABILITÀ - INELEGGIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ

Incandidabilità

Con il **D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**, “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190*”, è stata adottata la normativa in materia di incandidabilità alle cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, con riferimento a tutti i livelli della rappresentanza politica.

Ai fini di questa pubblicazione l'analisi è necessariamente focalizzata sul Capo IV, “*Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali*” (artt. 10-12) e sul Capo V “*Disposizioni comuni, transitorie e finali*”.

L'articolo 10 del D. Lgs 235/2012 abroga l' articolo 58⁵⁹ del TUEL, che fino a quel momento aveva disciplinato l'incandidabilità, riproducendone sostanzialmente il contenuto e integrandolo con ulteriori fattispecie , coerentemente con le scelte operate a livello politico nazionale e regionale.

Non possono, dunque, essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministratore dei consorzi, presidente e componente dei consigli o delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere di amministrazione e presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del TUEL, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli

⁵⁹ Articolo abrogato dall' art. 17, comma 1, lett. a), D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art 18, comma 1 del medesimo D .Lgs. 235/2012. A norma dell' art. 17, comma 2, del predetto D. Lgs. 235/2012, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' art. 10 del D. Lgs. 235/2012.

indicati alla lettera a). Si tratta di una nuova causa di incandidabilità, derivante da condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., (non prevista nell'art. 58 TUEL).

- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis⁶⁰ del codice penale.

La norma amplia le ipotesi previste nell'articolo 58 del TUEL introducendo ipotesi di reati contro la Pubblica amministrazione che in caso di condanna definitiva comporterebbero l'incandidabilità;

- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei poteri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (il testo riproduce fedelmente la disciplina contenuta nell'art. 58, comma 1, lett. d), del TUEL). La condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione costituisce il limite edittale sotto il quale l'incandidabilità non viene in essere);
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"). Non possono pertanto essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, né ricoprire cariche istituzionali locali, gli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., nonché i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (già considerati alla precedente lettera b), ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), nei cui confronti il

⁶⁰ Reato, di derivazione sopranazionale, introdotto nell'ordinamento dalla legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che all'articolo 1, comma 75, lett. r) prevede che dopo l'articolo 346 del Codice penale sia inserito l'articolo 346 bis, che reca "(Traffico di influenze illecite): "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

tribunale, con proprio provvedimento, abbia adottato una misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque (art. 8 d.lgs. 159/2011).

Le disposizioni fin qui esaminate in materia di incandidabilità si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza del consiglio (provinciale), comunale e circoscrizionale, nonché della giunta comunale o del sindaco o di assessori comunali (art. 10, comma 2, d.lgs. 235/2012).

Tra le cause di incandidabilità ivi individuate deve essere inclusa la **sentenza di patteggiamento** ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale, che, come indicato nel comma 1-bis dell'articolo 445 c.p.p. "*Effetti dell'applicazione della pena su richiesta*", è equiparata a una pronuncia di condanna (art.15, comma 1, d.lgs. 235/2012).

Con riferimento a tale fattispecie, l'incandidabilità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, opera nel solo caso di sentenze di patteggiamento pronunciate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 235/2012.

L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitante limitazione del diritto di elettorato attivo o passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ex art. 28 c. p., nonché di una delle misure di prevenzione e di sicurezza previste dall'art. 2, lettera b) e c) del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223⁶¹ (art.15, comma 2, d.lgs. 235/2012).

L'ordinamento, limitatamente a quelle accertabili nella fase di ammissione delle candidature, prevede ulteriori cause ostative alla candidatura:

1) l'art. 143, comma 11, del TUEL⁶² dispone che "*fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo*".

2) l'art. 248 del TUEL "*Conseguenza della dichiarazione di dissesto*", al comma 5 dispone che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20⁶³, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi

⁶¹ D.P.R. 223/1967 "*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*":

Art. 2: Non sono elettori: b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

⁶² La cui rubrica reca: "*Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti*".

⁶³ Legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 10 comma 1, d. lgs. 235/2012, ovvero hanno riportato condanne per i reati specificati sub a), b), c), d), e), f) è **nulla**. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida della elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di incandidabilità⁶⁴.

Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti indicati di cui al comma 1, art. 10, D. lgs. n. 235/2012, emesse nei confronti dei presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica sono comunicate dal pubblico ministero presso il giudice competente, all'organo consiliare di rispettiva competenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, nonché al prefetto territorialmente competente.

La sentenza di riabilitazione ai sensi art. 178 e seguenti del codice penale è causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo⁶⁵. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo (art.15, comma 3).

Cancelazione dalle liste per incandidabilità

Con riferimento alla presentazione delle liste dei candidati e alla necessaria documentazione a corredo, così come previsto negli articoli 28 e 32 del D.P.R. n. 570/1960, l'articolo 12 comma 1 del d.lgs 235/2012 prescrive che venga resa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità (art.12, comma 1).

⁶⁴ D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 art. 10 comma 3 .

⁶⁵ Art. 179 C. P., comma 1: la riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La dichiarazione resa a norma dell'articolo 46 viene considerata come resa a pubblico ufficiale e, qualora mendace per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice potrebbe disporre l'applicazione della interdizione temporanea dagli uffici, così come previsto nell'articolo 76, commi 3 e 4 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"⁶⁶.

Le commissioni elettorali circondariali⁶⁷, a norma degli articoli 30 e 33 del D.P.R. 570/1960, entro il termine previsto per la l'ammissione delle liste, cancellano dalle stesse i nominativi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva e di quelli per i quali venga comunque accertata, dagli atti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (art.12, comma 2). Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di verifica e di controllo come sopra illustrate, la condizione stessa verrà rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alle operazioni di proclamazione (art.12, comma 3).

Contro le decisioni delle commissioni elettorali relative alla cancellazione dalle liste di candidati che non abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità ex art 10, ovvero per i quali ne sia stata accertata d'ufficio la sussistenza, è competente a decidere, ai sensi dell'art 129 del D. lgs. n. 104/2010, il Tribunale amministrativo regionale, al quale è possibile ricorrere nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Ineleggibilità

L'art. 55 del TUEL prevede che siano eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Gli stessi requisiti sono necessari per la nomina a vice sindaco e ad assessore comunale.

⁶⁶ Tali disposizioni recitano:

"3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

⁶⁷ Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla riacquiescenza delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

Possono, altresì, essere eletti alle cariche di consigliere e componente della giunta, con esclusione della carica di vice sindaco, anche i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia⁶⁸.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore rispondono a diverse esigenze: prevedere che i titolari di determinate cariche, di considerevole importanza a livello istituzionale, vengano esclusi dalla possibilità di rivestire determinati uffici elettivi per evitare interferenze sia nel procedimento elettorale sia nella formazione del consenso grazie alle cariche rivestite (pericolo di *captatio benevolentiae* ovvero *metus publicae potestatis*), ovvero che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione precedentemente svolta.

Di conseguenza, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e incorrono nella decadenza.

Le cause di ineleggibilità, infatti, non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, la cui eventuale elezione è nulla, di partecipare alla competizione elettorale purché siano rimosse entro i termini di legge.

Le cause di ineleggibilità devono essere rimosse, con la cessazione delle funzioni, non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidature, ovvero, qualora si tratti di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie, secondo quanto disposto nel comma 2 dell'art. 60 del TUEL, 180 giorni prima della data di scadenza degli organi interessati⁶⁹; la rimozione delle cause di ineleggibilità avviene, di norma, attraverso istituti quali dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché costituiscono l'eccezione alla regola dell'eleggibilità; pertanto, le restrizioni per il diritto di elettorato passivo, che è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione, sono ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore.

Una particolare forma di ineleggibilità è quella prevista nel comma 2 dell'articolo 51 del TUEL: **“Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della**

⁶⁸ D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 art. 5 “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”

⁶⁹ TUEL, “Ineleggibilità”, articolo 60 comma 2: “Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni”.

provincia **non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche**⁷⁰.

L'articolo 1, comma 138, della legge n. 56/2014 è intervenuto sull'applicabilità delle suddette disposizioni prevedendo che **“ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati”**.

Pertanto, un'eventuale illegittima rielezione del sindaco per un terzo mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell'articolo 41 del TUEL che dispone che, nella prima seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del titolo III, capo II, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'articolo 69⁷¹ del TUEL.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio non sana l'ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l'esercizio dell'azione popolare, prevista dall'articolo 70⁷² del TUEL, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco.

Ai sensi dell'articolo 60 del TUEL sono, pertanto, ineleggibili:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

⁷⁰ TUEL, articolo 51, comma 3: “E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.

⁷¹ TUEL, art 69:

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

⁷² Tuel, art. 70:

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

- 3) *(abrogato)*;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

L'articolo 61 del TUEL, infine, prescrive che non può essere eletto alla carica di sindaco:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Incompatibilità

L'incompatibilità incide sull'esercizio del mandato alla carica elettiva.

Per assicurare l'imparzialità e la regolare esplicazione delle pubbliche funzioni è vietato il cumulo di cariche in capo alla stessa persona perché tale soggetto potrebbe diventare portatore di interessi confliggenti con quelli dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato.

Poiché la situazione di incompatibilità non invalida l'eventuale elezione è necessario, per evitare la decadenza ovvero la rimozione, che l'interessato, tramite opzione, rimuova la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla legge.

Il TUEL prevede negli articoli da 63 a 66, diverse fattispecie di incompatibilità.

L' art. 64 prevede **l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**.

Pertanto, qualora il consigliere eletto venisse nominato assessore cesserebbe dalla carica elettiva con l'accettazione della nomina e al suo posto, in consiglio, subentrerebbe il primo dei non eletti⁷³.

L'articolo 65 del TUEL, come modificato dalla legge 56/2014, sempre in tema di **incompatibilità fra livelli di rappresentanza politica**, stabilisce che:

- a) le cariche di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale;
- b) le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune;
- c) la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Tuttavia, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le eventuali cariche locali e quella politico-amministrativa di livello regionale.

L'articolo 66, **con riferimento alle aziende ospedaliere e sanitarie locali** stabilisce che la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

L'articolo 63, la cui rubrica reca genericamente "**Incompatibilità**", elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'ente da configurare conflitto di interessi sia per la professione svolta ovvero per una divergente valutazione

⁷³ Altre limitazioni, relative alle incompatibilità familiari, sono contemplate nel quarto comma dell'articolo 64, che così dispone: "Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia".

degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore.

Pertanto, **non può ricoprire la carica di sindaco e consigliere comunale:**

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718⁷⁴, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di, ovvero conseguente a, sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con *decisum* passato in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

⁷⁴ L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 718: "Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

L'ipotesi di cui al numero 2) non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici, mentre l'ipotesi di cui al numero 4) non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Al fine della rimozione delle cause di incompatibilità, preesistenti e scoperte dopo l'elezione o a essa sopravvenute, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 2-7 del d.lgs. 267/2000⁷⁵.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

Le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1 comma 2⁷⁶ della legge 215/2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa a organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁷⁷, fermo restando quanto

⁷⁵ Tale disposizioni recitano:

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

⁷⁶ Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

⁷⁷ L. n. 56/2014 art. 1 comma 139: "all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti»".

D.L. 13-8-2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" – art 13, comma 3: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, **popolazione superiore a 15.000 abitanti**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo

previsto dall'articolo 62 del TUEL: l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province, la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Viene così introdotto un divieto di cumulo che copre tutti i ruoli politici locali più significativi e che si inserisce nella tendenza a introdurre diaframmi in termini di compatibilità fra cariche politiche e politico-amministrative.

DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Normativa di riferimento:

- L. 4 aprile 1956, n. 212 *“Norme per la disciplina delle propaganda elettorale”*.
- L. 24 aprile 1975, n. 130 *“Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”*.
- L. 25 marzo 1993, n. 81 *“Elezioni diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*, art. 29.
- L. 10 dicembre 1993, n. 515 *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*.
- L. 22 febbraio 2000, n. 28 *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*.
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*.
- L. 6 luglio 2012, n. 96 *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*.

Dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale **a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e**

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta”.

giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212⁷⁸. E', invece, vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive (L. 81/93, art. 29, comma 1).

In tale divieto non rientrano⁷⁹:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco (o di presidente della provincia) e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- presentazione/illustrazione dei loro programmi elettorali.

A partire dal trentesimo giorno antecedente la consultazione elettorale, sono vietate:

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); è invece ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con automezzi e, in tal caso, la sosta dei veicoli deve essere ammessa;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ne è ammessa invece la distribuzione;
- la propaganda luminosa mobile;
- la propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Ogni forma di pubblicazione di propaganda elettorale tramite scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile⁸⁰.

Eventuali spese a carico del comune per rimuovere la propaganda abusiva (scritti, affissioni murali, volantinaggio...), sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile⁸¹.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 29 della l. 81/93, trovano applicazione le norme vigenti in materia per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui all' articolo 29 è punito con la multa da euro 516,00 a euro 25.822 ⁸².

⁷⁸ L. 212/1956 art. 2: "In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato".

⁷⁹ L.81/1993 art. 29, co. 2.

⁸⁰ L. 81/1993, art. 29, comma 3.

⁸¹ L. 81/1993, art. 29, comma 4.

⁸² Comma così sostituito dall'articolo 15, comma 18, della legge 515/1993 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

L'art. 20 della legge 515/93, al secondo comma, stabilisce, infatti, che per le elezioni dei consigli comunali e del sindaco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6, e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della stessa legge.

L'articolo 1 della legge 515/1993, prevede che la Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi emani, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi, le prescrizioni necessarie per garantire, in condizioni di parità, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste e ai gruppi di candidati e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione detta la disciplina relativa alle rubriche elettorali e i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in modo tale da assicurare la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale.

La pubblicità ovvero la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto del corpo elettorale è vietata, come dispone l'articolo 8 della legge 28/2000, nei quindici giorni antecedenti le votazioni, anche se si tratti di rilevazioni eseguite in un periodo antecedente a quello interdetto.

Le sanzioni da applicare in merito all'inosservanza delle disposizioni relative all'accesso ai mezzi di informazione (L. 515/93, art. 1) e a quelle dettate dalla Commissione parlamentare ovvero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono, fra le altre, disciplinate nell'articolo 15 della L. 515/93.

L'articolo 17 della L.515/93 riguarda le agevolazioni postali e stabilisce che la tariffa agevolata può essere utilizzata unicamente nei 30 giorni precedenti la data dello svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Nei 90 giorni precedenti le elezioni si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni) (art.18 L.515/93).

L'articolo 29, comma 6 della L. 81/93 sancisce il divieto di propaganda istituzionale per tutte le pubbliche amministrazioni, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. Tale previsione è integrata dall'articolo 9 della legge 28/2000 *“Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, dove si prevede che *dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.*

Questo divieto copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata ed è previsto in applicazione del principio di imparzialità dell'agire amministrativo per prevenire quelle interferenze e distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale.

Peraltro, a tutela degli interessi collegati al servizio pubblico di informazione a favore della collettività, questa esigenza richiede un necessario bilanciamento.

Il legislatore, infatti, dopo aver formulato un divieto a così ampio spettro, sancisce un'importante deroga per le attività di comunicazione "effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche."

Sono pertanto consentite quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l'operatività (principio dell'effettività).

LE SPESE ELETTORALI

La legge 6 luglio 2012, n. 96 "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*" all'art. 13 prevede i limiti di spesa per candidati e liste presenti alle elezioni comunali dei **comuni sopra i 15.000 abitanti**.

La stessa legge prevede anche l'applicazione, **in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti**, di alcune norme della legge 515/1993 in materia di mandatario elettorale, rendiconti, tipologia, pubblicità e controlli delle spese elettorali⁸³.

Limiti delle spese elettorali

La legge 6 luglio 2012, n. 96, all'articolo 13, commi 1-5, prevede che:

- a) **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- b) **nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;

⁸³ L. 96/2012, art. 13, comma 6.

- c) **nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- d) **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato **alla carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- e) **nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla **carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- f) **nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato** alla **carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
- g) **nei medesimi comuni di cui alle lettere d), e), f)** le spese per la campagna elettorale di ciascun **partito, movimento o lista** che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Il mandatario elettorale

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di **un mandatario elettorale**⁸⁴.

⁸⁴ L.515/93, art.7, comma 3. *“Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.”*

I compiti del mandatario elettorale sono individuati dall'articolo 7, comma 4, della L. 515/1993⁸⁵.

Il candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale (articolo 13), competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato (art.7, comma 3).

Non sono tenuti alla nomina del mandatario i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere e depositare il rendiconto delle spese elettorali.

Pubblicità delle spese elettorali

I candidati eletti devono trasmettere entro tre mesi dalla data delle elezioni una dichiarazione delle spese elettorali⁸⁶ al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, che ne cura la pubblicità. Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute, sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario⁸⁷.

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sulle spese sono tenuti anche i **candidati non eletti**, entro il termine di tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione⁸⁸.

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione da parte di un candidato, il Collegio regionale lo diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.822,84 a 103.291,38€. Inoltre, per i candidati eletti la mancata presentazione comporta la decadenza dalla carica⁸⁹.

⁸⁵ L. 515/93, art. 7, comma 4 “*il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato*”.

⁸⁶ Cfr. articolo 2, comma 1, n. 3), della L.441/1982: “*una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».* Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti”.

⁸⁷ L. 515/1993 art. 7, co. 6, come richiamato dalla L. 96/2012 art. 13, comma 6.

⁸⁸ L. 515/1993 art. 7, co. 7 come richiamato dalla L. 96/2012 art. 13, comma 6.

⁸⁹ L. 515/1993 art. 15, co. 8 come richiamato dalla L. 96/2012 art. 13, comma 6.

I rappresentanti di **partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati** presenti nelle elezioni devono depositare presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. Copia del consuntivo va anche presentata all'Ufficio elettorale centrale che ne cura la pubblicità.

Qualora non si provveda al deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro⁹⁰.

IL SISTEMA ELETTORALE

Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale

I comuni, relativamente al procedimento elettorale, sono divisi in due fasce demografiche:

- inferiori ai 15.000 abitanti;
- superiori ai 15.000 abitanti.

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento.

Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

L'elezione del Consiglio comunale si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione diretta del sindaco.

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale⁹¹. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere nell'albo pretorio (art.71, comma 2 TUEL).

Il voto è pertanto unico, sia che il corpo elettorale voti la lista sia che voti per eleggere il sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. Chi vota, segnando il contrassegno, può:

- votare il candidato o la candidata alla carica di sindaco;
- **nei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti**, esprimere altresì **un voto di preferenza** per un candidato o una candidata alla carica di consigliere comunale compreso

⁹⁰ Art. 13, comma 7 L. 96/2012.

⁹¹ La lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art.71, comma 3 TUEL).

nella lista collegata, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno.

- **nei comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15000 abitanti**, esprimere **fino a due preferenze**. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare componenti di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art.71, comma 5, TUEL).

E' proclamato eletto sindaco chi ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto sindaco il più anziano di età (art.71, comma 6 TUEL).

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato alla carica di sindaco a essa collegato (art.71, comma 7, TUEL) ⁹².

Alla lista collegata al candidato o candidata sindaco vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al Consiglio⁹³. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste sulla base del metodo d'Hondt (art. 71, comma 8 TUEL).

A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,... sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, scegliendo quindi i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria a essa appartenenti⁹⁴.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di cifra, sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. (art. 71, comma 9 TUEL).

Si richiamano le deroghe introdotte dal **d. l. 25/2021** per le elezioni amministrative di quest'anno in materia **di disciplina delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale in cui sia stata ammessa una sola lista.** ⁹⁵

Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del TUEL, **ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi**

⁹² Alla conclusione del procedimento elettorale, sulla base delle risultanze dei verbali elettorali, un organo di natura temporanea e neutrale, ovvero l'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti (vedi articolo 67, comma 1 D.P.R. 570/1960).

⁹³ Con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

⁹⁴ A parità di quoziente, il seggio spetta alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

⁹⁵ Vedi p. 9.

non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

Inoltre, sempre in deroga a quanto previsto dal TUEL, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato o candidata sindaco deve dichiarare il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. art. 72, commi 1 e 2 TUEL).

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste a esso collegate.

Il corpo elettorale può:

- **esprimere un voto per la lista prescelta**, barrando il relativo contrassegno, dando contestualmente il voto anche alla candidata o al candidato sindaco collegato e manifestando le proprie preferenze verso scrivendo il cognome di non più di due tra candidati e candidate compresi nella lista votata (art.73, comma 3 TUEL).

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare componenti di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art.73, comma 3 TUEL) ⁹⁶;

- **esprimere un voto per un candidato o una candidata sindaco**, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s'intende espresso solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;
- esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (**possibilità di voto disgiunto**) (art.72, comma 3 TUEL)

E' proclamato sindaco il candidato o la candidata alla carica che ottiene la **maggioranza assoluta** dei voti validi. Se nessuno ottiene tale risultato si procede a un secondo turno elettorale (c.d. **ballottaggio**), che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato

⁹⁶ L. 215/2012, art. 2, comma 1, lett. c), n. 2 (modifica dell'art. 71 del TUEL).

con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. (art.72, commi 4 e 5 TUEL).

A parità di cifra elettorale, partecipa il più anziano d'età. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria (art.72, comma 6 TUEL).

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (art.72, comma 7 TUEL).

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto (art.72, comma 8 TUEL).

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato o la candidata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il più anziano d'età (art.72, comma 9 TUEL).

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o dell'eventuale secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto **almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia** (art.73 comma 7, TUEL).

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide⁹⁷ la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio spetta alla lista o al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio (art.73 comma 8 TUEL).

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4... sino alla concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina così il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo (art.73 comma 9 TUEL).

Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto

⁹⁷ Continua a usarsi il metodo d'Hondt sia per assegnare a ciascuna lista il numero dei consiglieri sia per assegnarli all'interno di un gruppo di liste.

almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi (art.73 comma 10 TUEL).

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste a esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessun'altra lista, o altro gruppo di liste collegate al primo turno, abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi (art.73 comma 10 TUEL).⁹⁸

Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti ma collegati a liste che abbiano ottenuto almeno un seggio. Nell'ipotesi in cui il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (art.73 comma 11 TUEL). Sono quindi proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali⁹⁹. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (art.73 comma 12 TUEL).

⁹⁸ I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi, art. 73, comma 8 del TUEL.

⁹⁹ La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei suoi voti di preferenza.

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI SISTEMI ELETTORALI COMUNALI

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI

Sistema elettorale

Elezione dei consiglieri avviene con **sistema maggioritario** contestualmente elezione sindaco. viene eletto sindaco il candidato che ha ottenuto nell'unico turno elettorale il maggior numero di voti (cd. *sistema plurality* in cui è sufficiente la maggioranza relativa).

Liste

Ogni candidatura a sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere che comprende un numero di candidati **non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 3/4**.

Parità di genere

Nelle liste dei candidati deve essere assicurata la **rappresentanza di entrambi i sessi**. Nei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 con arrotondamento all'unità superiore. L'espressione di due preferenze deve riguardare candidati di sesso diverso pena annullamento della seconda preferenza.

Espressione e attribuzione del voto

Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco segnando il relativo contrassegno. Nei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti possibilità di espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere, in quelli con popolazione oltre i 5000 abitanti possibilità di esprimere due preferenze. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere ottiene tanti voti quanti quelli conseguiti dal candidato sindaco ad essa collegato.

Formula elettorale

Attribuzione dei 2/3 dei seggi assegnati al consiglio con arrotondamento all'unità superiore alla lista collegata al sindaco eletto. Attribuzione dei seggi rimanenti alle altre liste con il sistema proporzionale d'Hondt. Elezione all'interno di ogni lista dei candidati che hanno ottenuto maggior numero di preferenze.

Ammissione unica lista

Nel caso di ammissione di una lista elezione di tutti i componenti la lista medesima e del candidato sindaco collegato a condizione che abbia conseguito un numero di voti non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (la percentuale del 50% dei votanti **si abbassa al 40 % per le elezioni del 2021**).

ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000
ABITANTI

Sistema elettorale

Sistema maggioritario a doppio turno. Elezione al primo turno del candidato sindaco che ha ottenuto **la maggioranza assoluta** dei voti validi. Nel caso di mancato raggiungimento della soglia del 50% dei voti si procede ad **un turno di ballottaggio** la seconda domenica successiva al primo turno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Elezione nel ballottaggio del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Liste

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio regionale.
Per i candidati al ballottaggio rimangono fermi collegamenti con le liste del primo turno, fatta salva possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste entro sette giorni dalla prima votazione.

Disciplina del voto

L'elettore tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta vota sia per il sindaco che per la lista collegata. Previsione della **possibilità del voto disgiunto**, ovvero del voto a un candidato sindaco non collegato alla lista prescelta.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE
A 15.000 ABITANTI

Sistema elettorale

Sistema elettorale **proporzionale** (metodo d'Hondt) **con premio di maggioranza**

Liste

Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a 2/3 con arrotondamento all'unità superiore.

Parità di genere

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 con arrotondamento all'unità superiore.

L'espressione di **due preferenze** deve riguardare **candidati di sesso diverso** pena annullamento della seconda preferenza.

Espressione del voto

Il voto alla lista si esprime tracciando un segno sul suo contrassegno. Possibilità di **esprimere fino a due preferenze**.

Soglia di sbarramento

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno ottenuto nel primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Premio di maggioranza

Alla lista o al gruppo di liste collegati al sindaco eletto al primo turno, che ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato, ove già non conseguiti, almeno il 60% dei seggi del consiglio e a condizione che nessuna altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi. Alla lista o al gruppo di liste collegati al sindaco eletto al secondo turno viene assegnato almeno il 60% dei seggi del consiglio nel caso in cui non abbiano già ottenuto tale percentuale di seggi e a condizione che nessuna altra lista o gruppo di liste abbia superato nel primo turno il 50% dei voti validi. I seggi rimanenti vengono comunque assegnati alle altre liste o gruppi di liste con il sistema proporzionale d'Hondt.

Formula elettorale

L'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste non collegate al sindaco eletto avviene secondo il metodo proporzionale d'Hondt: divisione della cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste successivamente per 1, 2,3,4...e attribuzione dei seggi in corrispondenza dei migliori quozienti di tali divisioni. Utilizzo del metodo d'Hondt anche per il riparto dei seggi conseguiti da un gruppo di liste tra le sue diverse liste componenti. **Riserva di seggio al candidato non eletto sindaco di ogni lista che abbia conseguito almeno un seggio.** Nel caso di un gruppo di liste il seggio riservato al candidato sindaco non eletto viene detratto dai seggi complessivamente conseguiti dal gruppo medesimo. All'interno di ciascuna lista che ha ottenuto seggi, elezione dei candidati consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.